

# I PROCEDIMENTI PENALI PER I REATI DI BANCAROTTA INDAGINI PRELIMINARI E GIUDIZIO

---

## §1 – IL PRIMO IMPATTO SULLA NOTIZIA DI REATO

Nel 90% dei casi, il veicolo della n.r. è la *relazione del curatore* ex art. 33 e/o un suo esposto, anteriore o successivo (stima approssimativa); il resto è rappresentato da denunce/querelle/esposti del/dei creditore/i o dei sindaci; in casi molto rari, dell'autorità di vigilanza (Consob, BdI), salvo che per le procedure concorsuali speciali (amministrazione straordinaria, amministrazione giudiziaria, etc...). Può accadere che la n.r. di bancarotta emerga nei fatti da un'indagine di tutt'altro genere (tipico il caso: associazione a delinquere per truffe e reati collaterali), determinando l'iniziativa del P.M. ex artt. 6 e 7 L. Fall.

### A) Esame preliminare a scopo valutativo.

Serve per determinare una scala di priorità nella trattazione:

- *livello 1*), per decidere interventi immediati
- *livello 2*), da riservare alla trattazione secondo criterio rigidamente cronologico (in linea di massima la data della c.n.r.)
- *livello 3*), in attesa di momenti “morti” e in via tendenziale, quando si prospetta l'archiviazione

Si prendono in esame (non necessariamente in via di gradazione):

- entità del *passivo* (già stabilita o prospettabile)
- stato della *contabilità* (obiettivamente assente, provata come occultata, dolosamente artefatta)
- utilizzo già emerso di *prestanome* e, accanto, di procuratori generali e/o amm.ri di fatto
- evidenza di *fatti distrattivi* già ricostruiti
- necessità di *interventi cautelari* (sequestri di documenti, accessi presso enti terzi, apprensione di merce e altri valori)
- specifico e motivato *sollecito del curatore/Tribunale* in relazione ad iniziative civili (sequestri preventivi, azioni di responsabilità)
- collocazione del dissesto in una *catena di fallimenti* e conseguenti esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.

## B) L'iscrizione del fascicolo

Ad atti relativi (mod. 45 Re.Ge.) nel registro degli indagati. Problemi:

- in presenza di amm.ri di fatto già individuati → iscrivere a *mod. 21* anche gli amm.di di diritto solo se sono già evidenti come concorrenti (necessità di non “bruciare” possibili testi)
- in presenza di una serie frenetica di amm.ri, con impossibilità allo stato di attribuire soggettivamente le condotte → iscrivere a *mod. 44*
- utilizzo dell'anagrafe tributaria per ottenere le esatte generalità (riportando il curatore dati della CCIA, non necessariamente precisi)

## §2. – IL PRIMO CONTATTO COL CURATORE

### A) Indicazioni preliminari:

- attendere (ove ciò non crei pregiudizio) che vi sia chiarezza sulle passività (non necessariamente la definitività dello stato passivo)
- convocare il curatore con avvertenza di recar seco la relazione art. 33 se già pronta e non allegata, lo stato passivo e/o le più significative insinuazioni e/o altri documenti citati e non allegati
- allegare alla convocazione un eventuale questionario rispetto ai fatti specifici adottati, ove sia necessario avere maggiore chiarezza

### B) Inquadramento dell'effettiva attività

Dall'effettivo settore, si ricavano informazioni utili per individuare le aree sensibili della vita aziendale, all'interno delle quali approfondire l'indagine; nonché scovare eventuali amm.ri di fatto, che sono tali in quanto ivi preposti (magari sotto la veste di dipendenti o procuratori o collaboratori esterni).

Ciò premesso e in via tendenziale:

- a) nell'*impresa commerciale*, l'area sensibile sarà quella relativa all'acquisto della merce, alla gestione del magazzino, al contatto col cliente
- b) nell'*impresa industriale*, l'area sensibile sarà quella ove si decidono i costi di produzione o la si gestisce
- c) nell'*impresa finanziaria*, l'area sensibile sarà quella ove si gestisce il denaro dei terzi, con particolare attenzione alle situazioni di confusione tra patrimonio aziendale e dei clienti

- d) nell'*impresa immobiliare attiva* (edificazione immobili), l'area sensibile sarà quella dove si determinano i costi di edificazione
- e) nell'*impresa immobiliare passiva* (gestione di immobili), l'area sensibile sarà quella dove si decide l'utilizzo di immobili a garanzia di obbligazioni di terzi
- f) nell'*impresa di servizi*, l'area sensibile andrà individuata là ove si decide l'eventuale gratuità o cessione sotto costo dei servizi

#### C) Individuazione del periodo "caldo"

Occorre avere informazioni circa l'evoluzione della compagine sociale e/o gestoria. Es: società a lungo correttamente amministrata a prescindere dai positivi risultati o meno; successivamente passa di mano e la cura e correttezza della vita amministrativa viene meno; da ultimo, l'ente è ceduto (chiarire tempi/modi/prezzi di cessione) a soggetti poco o per nulla "imprenditoriali"

#### D) Corretta collocazione dell'impresa nella piramide societaria

*Enti controllanti e controllati, enti collaterali* (parti correlate). E' a volte necessario, in presenza di trasferimenti finanziari (finanziamenti, aumenti di capitale), verificare se avvenuti "all'in giù", verso le controllate (più o meno illeciti) o "all'in su", verso controllanti (tendenzialmente illeciti), verso terzi solo facenti parte del medesimo centro di interessi (quasi sempre illeciti)

#### E) Stato della contabilità

A parte la pedissequa elencazione dei libri sociali, di quelli contabili e fiscali e delle scritture contabili preliminari (fatture, buste paga, disposizioni bancarie, etc...), è necessario inquadrare le eventuali carenze/omissioni/alterazioni:

- in rapporto al *periodo "caldo"* come sopra determinato
- in rapporto alle *insinuazioni* e/o alla data del sorgere del debito insinuato
- in rapporto ai *fatti distrattivi*, già accertati o ipotizzati

#### F) Struttura del passivo

Le passività (specie se ci si trova in stato di assenza o di radicale inattendibilità della contabilità), vanno (con l'aiuto del curatore) riclassificate:

- a) depurandolo dai debiti relativi ai *costi per prestazioni*, quali dipendenti, professionisti o lavoratori autonomi → in quanto penalmente neutri
- b) depurandolo dai *debiti fiscali* relativi a imposte dirette e oneri previdenziali → in quanto penalmente neutri
- c) concentrandosi sui debiti derivanti da
  - consegna di *merce* (non rinvenuta),
  - consegna di *beni in affitto/uso* (leasing, acquisti a rate, noli)
  - prestito di *denaro* (distinguendo i vari rapporti bancari o apra bancari, come scoperto, finanziamento a medio termine, sconto carta commerciale) → che può essere oggetto di distrazione
- d) tenendo in considerazione il *debito fiscale per IVA* (data la natura di denaro “custodito” dall’impresa in attesa della compensazione fiscale) → che può essere oggetto di distrazione (attenzione di tener all’uopo conto del solo debito in linea capitale, senza interessi e sanzioni)

#### G) ulteriori accertamenti sul passivo

E’ necessario (quanto meno in via approssimativa) *datate* il sorgere dei singoli debiti “sensibili”, al fine di attribuirli ad una o all’altra delle eventuali compagini societarie/gestorie

All’esito, si può stimare (anche al fine dell’aggravante di cui all’art. 219/1° co.) l’entità del danno, tramite l’operazione aritmetica : Stato passivo – a) – b)

### §3 – IMPOSTAZIONE DELL’INDAGINE

A seguito del “chiarimento” col curatore sopra visto, si può procedere.

#### A) delega alla p.g.

Vanno evitate deleghe generiche, che nella materia bancarotta rischiano di dare risultati assolutamente dispersivi. Occorre individuare, tra la massa dei fatti e atti più o meno corretti/regolari/ortodossi/commercialmente negativi, la/le operazione/i destinate a costituire i capi di imputazione.

- a) Testi tipici o tipicamente utili, sia per chiarire la portata illecita delle operazioni, sia per individuare in relazione ad esse, chi ha dato ordini e disposizioni e che quindi è l’amm.re effettivo:

- i *dipendenti* (operai o impiegati, a secondo del tipo di impresa e dell'are sensibile); i dipendenti insinuati, in quanto solitamente incattiviti, sono i più utili
- il *locatore* dell'ufficio/stabilimento, con cui solitamente tratta il vero "capo"
- il *funzionario/impiegato della banca*, specie per le fasi di apertura del conto e di negoziazione delle condizioni cruciali del rapporto
- il *ragioniere/commercialista*, sia per individuare il contabile con cui trattava e a cui rivolgersi per chiarimenti; sia perché ancora una volta chi definisce con costui i termini del rapporto solitamente è il vero amm.re
- lo *spedizionario* della merce consegnata/da consegnare
- le *parti correlate*, nel senso degli esponenti dell'impresa che si è giovata delle operazioni sospette della fallenda (attenzione, che tra costoro è possibile imbattersi nel concorrente)

b) acquisizione di documentale bancaria

Va premesso che, onde non impegnarsi in indagine onerosa, faticosa e dispersiva, è necessario concentrarsi sul periodo/operazione/soggetti direttamente attinenti al fatto distrattivo da provare. Quindi, si acquisirà:

- *conti non disponibili* per il curatore (controparti più o meno correlate)
- *documenti di base* (assegni, distinte versamento, ordini di bonifico, richieste di circolari) del conto aziendale, che il curatore eventualmente non è in grado/intenzionato ad acquisire

c) sequestri

In particolare al fine di acquisire *documenti/libri contabili dalle parti correlate*, controparti delle operazioni in esame; ovvero al fine di individuare, dietro lo *schermo fiduciario*, la reale intestazione societaria

B) Conferimento consulenza tecnica

Va premesso che la c.t. non è strumento per stabilire ciò che rappresenta la valutazione del magistrato (se e in che misura reato una determinata operatività); né un surrogato della p.g. Non va quindi conferita prima di stabilire quale sia l'operazione/settore/campo da indagare. In particolare, una c.t. ha senso solo in presenza di un impianto contabile esistente, seppur alterato. Si distinguono le seguenti finalità

a) Finalità primarie della C.T.

(in presenza di un impianto contabile discutibile)

- *riconciliazione* tra operazione economica e movimento finanziario
- individuazione della *causa/assenza di causa* delle operazioni
- ricostruzione contabile di *operazioni "sospette"*

b) Finalità eventuali della C.T.

(se manca l'apporto del curatore)

- individuazione dello *stato di insolvenza* (se è necessario; es. contestazione di bancarotta preferenziale)
- *effetto infragruppo* delle operazioni
- *effetto delle operazioni sul dissesto*
- individuazione di *ruoli/mansioni* e delle strutture decisionali
- individuazione di (eventuali) *amm.ri di fatto*
- in particolare riguardo a questi:
  - o l'individuazione della struttura imprenditoriale
  - o la definizione del riparto delle funzioni
  - o l'accertamento della "presenza minima" per parlarsi di amm.re di fatto
  - o la descrizione della fase specifica
  - o la presenza minima in relazione alla fase specifica

c) Finalità secondarie della C.T.

- *raccolta/catalogazione* della documentazione
- redazione di *schemi/prospetti* (per il giudizio)
- *assistenza* alla p.g. e/o al P.M.  
(sequestri/esibizioni/perquisizioni/interrogatori/esami)
- contributo *all'esposizione orale* delle fonti di prova

## §4 – LA FASE PRE-DIBATTIMENTALE

### A) Predisposizione dei documenti da produrre

- a) la *sentenza di fallimento e eventualmente il ricorso*, se utile
- b) le *insinuazioni* relative alle imputazioni, corredate eventualmente dei documenti a sostegno (ove utili. Es. fatture da cui traspaia data, firma, oggetto o carenza dei requisiti minimi descrittivi)

- c) la *relazione* art. 33 e gli esposti/denunce del curatore:  
quanto ai documenti allegati, si produrranno:
- o subito, se facilmente intelleggibili
  - o durante la deposizione del curatore, se necessitano di un commento
- d) la *documentazione annessa alla c.t.* è meglio produrla dopo che il c.t. ha deposto, essendone servito per spiegare le proprie conclusioni

## B) Predisposizione delle prove orali

Meglio indicare solo i testi già stati sentiti dal P.M./p.g. o al limite dal curatore (problema di utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dal teste o dal fallito).

Meglio contenere il numero dei testi, dando preferenza a quelli citabili senza eccessivi oneri (distanza) per i testi stessi; come può capitare per dipendenti o creditori.

Riservare la produzione dei documenti da esibire al teste all'atto della sua deposizione

## §5 - LA FASE DIBATTIMENTALE

### A) L'esame del curatore

Premesso l'invito a sdrammatizzare le difficoltà dell'assunzione di questo mezzo istruttorio, si sintetizza come segue la successione degli argomenti.

#### a) Dati di inquadramento

- il *campo effettivo* di attività
- *l'attivo e il passivo*
- l'indicazione degli *effettivi "titolari"* e/o gestori dell'impresa
- la *causa contingente* che ha condotto al fallimento

#### b) Cenni sintetici sul *come e perché* è fallita

#### c) In caso di fallimento con *black-out contabile* e comunque con contestazione di bancarotta documentale

- se il fallito è stato avvertito
- se e in che termini/modi è venuto in contatto con l'imprenditore

- se comunque costui era rintracciabile
- d) In caso di fallimento con documentazione contabile, ma con *contestazione di bancarotta “documentale”*
  - illustrare le poste contabili e i relativi effetti sul passivo e/o sulle operazioni distrattive
  - in particolare: la movimentazione della *voce-cassa* e delle voci *finanziamento-soci* (tipiche poste contabili con le quali si “sistemano” altre poste contabili non riconciliabili e che evidenzerebbero fatti distrattivi)
- e) Esposizione ragionata dello *stato passivo*, secondo i criteri e principi sopra visti

B) L’esame della p.g.

E’ utile, qualora serva a rappresentare il “*collante*” dell’indagine, dipanarsi tra testi sentiti/documenti acquisiti/interventi affianco al curatore e/o al c.t.

C) L’esame del c.t.

- la lettura del *quesito*
- le singole risposte, *collegandole ai capi di imputazioni* redatti in base ad esse
- *l’illustrazione della documentazione* a sostegno delle valutazioni/ricostruzioni del c.t.

**Riccardo Targetti**

*Sostituto Procuratore ella Repubblica*  
I Dipartimento – diritto penale dell’economia



## ALLEGATO 1

### **ESEMPLIFICAZIONE DI CAPI DI IMPUTAZIONE RELATIVI AL REATO DI BANCAROTTA**

#### Casi di bancarotta contabile fraudolenta

##### **I)**

del delitto p.p. artt. 110 c.p., 216/1° co. n.2; 223/1° e 2° co. n.2 L. Fall.  
perchè, agendo in concorso tra loro:

- Tizio, quale componente del c.d.a. della XYZ soc.coop a r.l., cooperativa di pulizie e facchinaggio con sede in ....., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 15.12.2005;
- Caio quale amministratore di fatto ed effettivo dirigente del predetto;

*occultavano o distruggevano la contabilità sociale, omettendo di consegnarla comunque al curatore, pur essendo stato Tizio, presidente del c.d.a., ritualmente avvertito dell'udienza fallimentare e impedendo così agli organi della procedura di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari; in specie, l'impiego delle somme non versate da XYZ all'INPS/INAIL, per cui la Esatri si insinuava al passivo per € 1.044.697; cagionavano inoltre il fallimento della predetta società, dando sistematiche disposizioni affinché fosse versato agli istituti previdenziali solo il minimo indispensabile per sottrarsi ai controlli, consci che avrebbero così gravato l'azienda di ulteriori passività per sanzioni e mora (passività comunque lievitare fino a coprire i 2/3 dell'intero passivo), ma con l'intento (già sperimentato con altre aziende, liquidate o in fallimento) di proseguire fino al concludersi dello stato di insolvenza e all'abbandono dell'impresa al suo destino; con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.*

\*

##### **II)**

Del delitto p.p. 216/1° co.n.1 e 2; 219/2° co. n.1; 223/1° co. L. Fall.

*Perché, quale amministratore della XYZ s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 24.01.2008, occultava per intero la contabilità commerciale, fiscale e bancaria, i libri sociali e la documentazione aziendale tutta, al fine di impedire al curatore la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in specie, di verificare se il prezzo corrisposto dall'acquirente del ramo d'azienda, in precedenza venduto dalla fallenda, fosse congruo e fosse stato effettivamente corrisposto; nonché, la causale dei rapporti obbligatori insinuati, la destinazione delle merci acquistate o dei denari presi a credito e in genere la natura e lo svolgimento dei rapporti obbligatori con i terzi, che, stante l'assoluta mancanza di contabilità, sono stati individuati solo in parte; distraeva inoltre una Volvo ....., di proprietà di istituto di leasing, che l'aveva concessa in locazione finanziaria alla società e che è risultata circolante successivamente al fallimento; con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta e della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (art. 99 c.p.).*

## Casi di cessione d'azienda

### **I)**

Del delitto p.p. artt. 110 c.p., 216/1° co. n.1 e 2; 219/2° co. n.1; 223/1° co. L. Fall.

*perchè, agendo in concorso tra loro nell'ambito della XYZ s.r.l., azienda di progettazione e allestimento di alberghi, esercizi pubblici e appartamenti, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 10.07.2008:*

- Tizio, quale amministratore unico dal 18.11.2006;
- Caia, quale amministratrice di fatto, nonché ispiratrice delle condotte criminose;
- Sempronio, quale concorrente materiale con la madre Fontana Mariasandra;

*dopo aver assunto di fatto e di diritto il governo dell'azienda, sottratta con gli artifici e raggiri indicati al capo seguente alla precedente titolare/amministratrice, e avendo costituito all'uopo la società WJK s.p.a., amministrata da essa Caia e di cui erano soci la stessa e, per interposta partecipazione (nella www s.r.l.), il figlio di Tizio:*

1. cedevano di fatto a WJK l'azienda, comprensiva di arredi, avviamento e attrezzature, senza farsi riconoscere contropartita alcuna e lasciando tra l'altro alla fallenda l'onere relativo ai canoni del leasing immobiliare sul capannone aziendale;
2. in particolare, cedevano gratuitamente a WJK macchinari, impianti, mobili e arredi, iscritti nel bilancio al 31.12.2005 in € 214.000, che venivano repentinamente trasferiti all'estero, non appena si apprendeva del fallimento della cedente;
3. occultavano l'intero impianto contabile e i libri sociali, impedendo al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, specie con riguardo ai rapporti obbligatori con WJK;

*con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.*

\*

### **II)**

Il delitto p.p. artt. 110 c.p.; 216/1° co. n.1 e 2; 219/1° e 2° co. n.1; 223/1 e 2° co. n.1° L. Fall.;

*Perchè, la prima quale amministratore della XYZ., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 20.03.2006, il secondo quale co-amministratore di fatto:*

1. distraevano il ramo d'azienda, rappresentato da attività di trasporto merci conto terzi, cedendo di fatto gratuitamente alla KWJ s.r.l., società a loro facente riferimento, l'intero parco veicoli e trasferendo alla predetta l'avviamento, costituito dai rapporti commerciali con i principali clienti;
2. distraevano l'ammontare delle somme percepite dai debitori, che, anziché venire convogliate sui rapporti bancari sociali, venivano dirottate su terze economie;
3. tenevano una contabilità non veritiera, che consentiva loro di presentare bilanci di esercizio difformi dal vero, ma strumentali per ottenere/mantenere credito bancario e in ogni caso in guisa da impedire al curatore al ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in particolare omettevano ogni annotazione sul libro cespiti ammortizzabili successivamente la 2004, impendendo alla curatela di verificare la destinazione di parte degli autocarri, facenti parte del parco veicoli dell'azienda, venduti/ceduti successivamente ;

4. *cagionavano lo stato di insolvenza della predetta società, sia privandola delle principali immobilizzazioni materiali (autocarri) e finanziarie (crediti); sia omettendo di versare all'Erario sin dal 1999 le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, ritenute e IVA; sia dilatando l'esposizione verso le banche, presso le quali nel corso del tempo veniva frequentemente scontata carta commerciale fasulla e con ciò determinando passività per € 2.259.662, di cui € 1.225.143 per debiti erariali.*

*Con le aggravanti di aver determinato un danno patrimoniale ai creditori da considerarsi ingente e di aver commesso plurimi fatti di bancarotta patrimoniale documentale.*

\* \* \*

### Caso di bancarotta e falso in bilancio

*Il delitto p.p. artt. 216/1° co. n.1 e 2; 219/2° co. n.1; 223/1° e 2° co. (in rel. art. 2621 c.c.) L. Fall.*

*Perchè, quale amministratore unico e disponendo (unitamente alla moglie) del totale controllo della società XYZ s.r.l., dichiarata fallita al Tribunale di Milano con sentenza 20.05.2004:*

1. *al fine di mascherare lo stato di insolvenza, risalente al 2001, falsificava i bilanci d'esercizio 2001 e 2002, omettendo di svalutare crediti commerciali inesigibili e di indicare tra le passività le sanzioni derivanti dalla sistematica omissione di imposte, ritenute e contributi; evidenziando così nel 2002, anziché valori netti negativi per 245mila euro, un falso valore di patrimonio netto per 22 mila euro;*
2. *agendo sempre al medesimo fine, teneva la contabilità aziendale in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; in specie:*
  - *movimentando negli esercizi 2002 e 2003 la voce cassa in contropartita di effettive uscite monetarie dai conti bancari societari per importi imponenti ed irreali (230mila euro nel primo anno e 153mila euro nel secondo; somme algebriche tra il dare e l' avere di cassa), con lo scopo di assicurare una contropartita a saldi debitori negativi, che venivano così adeguatamente sterilizzati;*
  - *omettendo inoltre, nel 2002 di contabilizzare movimenti finanziari (emissione e incasso di assegni bancari) sul c/c aziendale (presso Banca Popolare di Sondrio) dell'importo complessivo di oltre 400mila euro in uscita e di 500mila euro in entrata;*
  - *utilizzando la voce "finanziamento dei soci", già di dubbia effettività, in contropartita di crediti e debiti commerciali e di movimentazioni finanziarie dei conti bancari sociali, rendendo ulteriormente oscura l'intera operatività sociale nel biennio 2002/2003;*
3. *distraeva attività aziendali, cedendo in data 31.12.2003, ad un prezzo di 104mila euro (poi nemmeno preteso, pur essendo perfettamente liquido ed esigibile) a WJK di ...(la moglie). un contratto di leasing immobiliare per il quale XYZ aveva già corrisposto canoni per 87mila euro; determinando così un danno al ceto creditorio di 236mila euro, somma dell'importo dei canoni già pagati e dell'incremento di valore (150mila euro) dell'immobile stesso, il cui diritto di riscatto veniva così sottratto alla curatela.*

*Con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.*

\* \* \*

### Dissipazioni e preferenziale

il delitto p.p. art. 216/1° co. n. 1 – 2 – 3; 219/2° co. n.2; 223/1° co. L. Fall.;

*perchè, quale amministratore unico prima del 26.10.2006 e di fatto poi fino alla nomina di un amm.re giudiziario, che portava XYZ s.r.l. al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza 03.04.2008:*

- 1. distraeva, nel corso degli anni dal 2003 al 2005, le somme rispettiva di €53.002, 90.196, 104.532, prelevandole dalle casse sociali a titolo di compenso, non previsto dallo statuto e non deliberato dall'assemblea e quindi all'insaputa dell'altro socio (paritario);*
- 2. dissipava il valore dell'azienda, costituito nella fase terminale della vita sociale da tre negozi in ....., vendendoli al prezzo di 250mila euro, a fronte di un valore stimato in 427mila, a terzi e in particolare ad una società facente riferimento alla di lui figlia;*
- 3. effettuava un pagamento preferenziale, giacchè, quando già la società si trovava in stato di insolvenza, prelevava, in violazione del disposto dell'art. 2476 c.c., la somma di 30mila euro, a suo tempo versta nelle casse sociali a titolo di finanziamento soci;*
- 4. teneva la contabilità in guisa da impedire la ricostruzione e il movimento degli affari, in specie, occultando il libro cespiti ammortizzabili, rendendo così di fatto impossibile ricostruire la destinazione e la consistenza delle tre aziende rappresentate dagli esercizi commerciali indicati al punto 2 e in specie delle scorte (telefonini e accessori) e delle attrezzature (che venivano asportate dai locali);*

*Con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti delittuosi.*

\* \* \*

### Distrazione e simulazione negoziale

Il delitto p.p. artt. 216/1° co. n.1 e 2; 219/1° e 2° co. n.1 e 2; 223/1° co. L. Fall.;

*Perchè, quale amministratore di fatto, procuratore generale e "dominus" della XYZ s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 05.06.1997:*

- 1. distraeva 27 villette in costruzione site in ...), acquistate a suo tempo dalla WJK e del valore approssimativo di 300 milioni l'una, simulando in data 29.12.1995 una vendita alla SIMUL1 che a sua volta simulatamente le rivendeva alla SIMUL2., tutte società sottoposte allo stesso centro di interessi facente capo ad esso Tizio; simulazione emergente tra l'altro dalla mancata corresponsione del relativo prezzo;*
- 2. distraeva il 15.06.1995 altre 2 villette dello stesso complesso immobiliare, simulando la vendita a SIMUL3 amministrata da Caia, amministratrice pro forma e testa di legno di esso Tizio, simulazione emergente tra l'altro dalla mancata corresponsione del relativo prezzo;*
- 3. distraeva il 20.07.1995 un'altra villetta dello stesso complesso immobiliare, simulando la vendita al figlio di Tizio, socio e amministratore di società collegate a*

- XYZ; simulazione emergente tra l'altro dalla mancata corresponsione del relativo prezzo;*
- 4. distraeva il 20.07.1995 un'altra villetta dello stesso complesso immobiliare, simulando la vendita a Caia, amministratore di società collegate a XYZ e abituale testa di legno di esso Tizio; simulazione emergente tra l'altro dalla mancata corresponsione del relativo prezzo;*
  - 5. distraeva il 10.01.1996 un edificio in costruzione ad uso residenziale e/o alberghiero, sito in ....., simulando la vendita alla SIMULA di esso Tizio al prezzo dichiarato di 2,5 miliardi,; simulazione emergente tra l'altro dalla mancata corresponsione della relativa somma;*
  - 6. teneva la contabilità in guisa da rendere impossibile la ricostruzione di parte del patrimonio e del movimento degli affari, annotando in particolare nella scheda contabile "cassa" rilevanti ed irrealistici versamenti in contanti, recanti la contropartita "finanziamento soci" e altrettanti rilevanti ed irrealistici prelievi in contanti, recanti la contropartita "restituzione finanziamento soci"; il tutto rendendo impossibile la ricostruzione della effettiva natura delle relative operazioni, l'individuazione delle persone tramite le quali sono intercorse e la loro effettiva natura.*

*Con le aggravanti:*

- di aver cagionato alla procedura fallimentare danni patrimoniale di rilevante entità;*
- di aver commesso plurimi fatti di bancarotta patrimoniale e documentale;*
- di aver svolto compiti amministrativi e dirigenziali nonostante fosse stato dichiarato fallito in proprio dal Tribunale di Milano nel 1985 e fosse quindi inabilitato all'esercizio di attività di impresa.*

*\* \* \**

#### Bancarotta "zanzata"

Il delitto p.p. artt. 216/1° co. n. 1 e 2; 219/2° co. n.1; 223/1° co. L. Fall.

*Perchè, agendo in concorso tra loro, nell'ambito della XYZ, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 15.06.2006:*

- Tizio, quale amministratore di diritto dal 08.1.2004 al fallimento*
  - Caio, quale amministratore di fatto in quanto socio, per il tramite di società fiduciaria di XYZ*
  - Sempronio, quale concorrente materiale, in quanto addetto agli acquisti, ai contatti coi clienti e in genere alla movimentazione di magazzino;*
- 1. distraevano forniture di merce, acquistata a credito tra il 05.02.2004 e il fallimento, ovvero il controvalore della relativa vendita,*
  - 2. distraevano i veicoli targati W, K, J, di proprietà della società come emergente da contravvenzioni stradali recapitate alla curatela*
  - 3. distraevano la scaffalatura del magazzino, i macchinari pertinenti, l'intero impianto di arredi degli uffici di via.....*

*con l'aggravante di aver commesso plurimi fatti di bancarotta.*

## ALLEGATO 2

### **QUESITI PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZA TECNICA CONTABILE**

#### **§1.**

Gruppo turistico/edilizio/immobiliare di oltre 8 società. Caratteristiche: la dilatazione abnorme dell'indebitamento; la cessione di esercizi alberghieri che, per condizioni e soggetti, apparivano sospette; il sostentamento di costi eccessivi; i continui e reciproci travasi di liquidità all'interno del gruppo

*Previo esame degli atti del procedimento penale e degli atti delle procedure fallimentari .... e di eventuali altri atti o documenti che si rendesse necessario acquisire in prosieguo, anche pertinenti ad altri soggetti giuridici, nonché della documentazione che verrà acquisita presso istituti di credito, il c.t.;*

1. *analizzerà i bilanci dal ... al fallimento;*
2. *individuerà eventuali appostazioni scorrette, false e ingannevoli*
3. *individuerà quando le varie società hanno perso il capitale sociale;*
4. *individuerà da quando complessivamente il gruppo si trovava in stato di insolvenza;*
5. *ricostruirà l'iter dei finanziamenti ricevuti dalle singole società e dal complessivo gruppo;*
6. *individuerà, se del caso, fatti, atti o operazioni che abbiano ingiustificatamente depauperato il patrimonio sociale del gruppo e delle società fallite e/o intaccato la garanzia patrimoniale dei creditori.*

---

#### **§2.**

Un'impresa industriale. Caratteristiche: la cessione dell'unico ramo d'azienda produttivo a delle "parti correlate", il trasferimento del magazzino e dei macchinari all'affittuario con contratto preconstituito al fine di compensare i canoni/compensi con debiti inesistenti

*Il c.t., letti gli atti del procedimento, visti in particolare gli atti e i documenti depositati dal curatore del fallimento, nonché assunta ogni ulteriore informazione e acquisiti i documenti di cui farà eventualmente richiesta all'Ufficio:*

- *ricostruirà l'andamento dell'impresa nei tre anni precedenti al fallimento, al fine di verificare la sua situazione quando l'azienda fu venduta dalla precedente proprietà;*

- *analizzerà l'andamento dell'impresa dal trasferimento delle azioni alla nomina del commissario giudiziale del concordato preventivo;*
  - *analizzerà i rapporti bancari dell'impresa ed eventualmente dei soggetti fisici risultati coinvolti nei fatti per cui vi sono le indagini, al fine di verificare la legittimità delle uscite;*
  - *ricostruirà i rapporti tra fallenda e società concessionaria, sia sotto il profilo del contratto di affitto d'azienda, sia sotto quello di cessione del magazzino;*
  - *ricostruirà le modalità con le quali è stata costituita la società affittuaria;*
  - *ricostruirà l'operatività della predetta, dalla data di costituzione ad ora, illustrando gli aspetti significativi della relativa gestione;*
  - *svolgerà tutti gli accertamenti necessari all'individuazione di fatti che possano essere inquadrati nella fattispecie di reato fallimentare concernenti i rapporti tra la fallita o la società affittuaria con società o persone fisiche estere.*
- 

### **§3.**

Impresa commerciale. Caratteristiche: presenza di contabilità di dubbia genuinità, abnorme movimentazione del conto cassa, ipotesi che tramite esso siano stati distretti gli incassi delle clientela

*Il c.t, esaminati gli atti e i documenti messi a disposizione del P.M. o dal Curatore e ogni altro atto o documento che fosse necessario acquisire:*

- 1. riferisca quando la .... ha perso il capitale sociale;*
  - 2. accerti l'ammontare delle perdite accumulate, dal momento della perdita del capitale sociale fino alla data di dichiarazione di fallimento;*
  - 3. prendendo in esame le operazioni contabilizzate nel conto "cassa" dalla società, accerti quali somme sono state prelevate dai conti correnti bancari o comunque sono state incassate senza titolo, e quali somme sono state effettivamente prelevate dalla cassa per il pagamento di debiti o di costi dalla società;*
  - 4. accerti gli addebiti disposti sui conti correnti bancari per somme che sono state utilizzate per fini diversi dal pagamento di debiti sociali o di costi della società;*
  - 5. ricostruisca, di conseguenza, la movimentazione della cassa e accerti l'ammontare delle disponibilità liquide che dalla data del fallimento avrebbero dovuto trovarsi in cassa .*
- 

### **§4.**

Cooperativa edilizia. Caratteristica: manufatto venuto a costare oltre il piano finanziario, blocco dei pagamenti all'impresa edilizia, insufficienza degli

anticipi dei prenotatari per completare l'edificio, ipotesi di caricamento di costi eccessivi/impropri, ipotesi che con i denari dei prenotatari fosse stato completato immobile di altra cooperativa correlata

*Il c.t. esaminerà la documentazione acquisita ed acquisenda, in specie quella in possesso della procedura e quella in possesso eventualmente delle altre procedure connesse e riferirà in ordine alla complessiva tenuta della contabilità e alla fedele riproduzione dei fatti societari. Ricostruirà inoltre, in relazione alle varie iniziative edilizie, costi e ricavi di gestione e individuerà l'effettiva destinazione delle disponibilità liquide e in genere delle attività, fuoriuscite senza giustificato motivo. Riferirà anche se, tramite contratti appositi, si siano fatti gravare sulla cooperativa a vantaggio di terzi, costi inutili o sovrabbondanti. Individuerà se possibile i destinatari e/o beneficiari di tali uscite o di tali negoziazioni, specificando in ogni caso se, accanto alle cariche ufficiali, altre persone rivestivano funzioni amministrative in via di fatto.*